c_m361-06/06/2024-0005008/P COMUNE di TRE VILLE

Servizio Tecnico

via Roma, 4/A fraz. Ragoli – 38095 TRE VILLE - TN tel 0465/321133 fax 0465/324457 E-mail: daniele.maffei@comunetreville.tn.it



ORDINANZA n. 36/2024

Comunità Regole Spinale Manez Prot. 20240001397



Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA SU VIA VALLESINELLA IN DIREZIONE SUD E SU VIA MANDRON IN DIREZIONE NORD DAL 07.06.2024 FINO A REVOCA.

IL SINDACO

PRESO ATTO che soprattutto durante il fine settimana si rileva un notevole afflusso di veicoli diretti verso la località Vallesinella per intraprendere escursioni sul territorio delle Regole di Spinale e Manez coincidente con le principali escursioni delle Dolomiti di Brenta centrali.

RILEVATO che i veicoli in sosta lungo Via Vallesinella sulla corsia in direzione sud, in attesa di poter accedere alla vallata creano notevoli disagi alla circolazione dei mezzi diretti verso le strutture ricettive o case private nonché ai veicoli in servizio per il trasporto degli escursionisti.

RITENUTO anche a seguito di ampio confronto con la Giunta comunale e con il Servizio tecnico, al fine di garantire fluidità del traffico, di istituire, come avvenuto per le scorse stagioni estive, senso unico di marcia su Via Vallesinella in direzione sud, dall'incrocio con Via Serafino Serafini all'incrocio con Via Mandron, dedicando la corsia di destra all'utenza della Vallesinella e quella di sinistra alla restante utenza della strada nonché istituire senso unico di marcia in direzione nord su Via Mandron dall'intersezione con Via Vallesinella al civico n. 19 a partire dal giorno 07.06.2024 fino a revoca.

VISTA l'Ordinanza n. 35/2024 di data 05.06.2024 di regolamentazione del traffico sulla strada comunale di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella per l'estate 2024.

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa.

VISTO il D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano alla sicurezza stradale, perseguendo gli obbiettivi di una razionale gestione della mobilità.

TENUTO CONTO degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni della circolazione stradale e, in particolare, di coloro i quali hanno la necessità di accedere alle proprie abitazioni.

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

ORDINA

Per quanto esposto in premessa, l'istituzione della seguente disciplina del traffico su via Vallesinella e su via Mandron in fraz. Palù di Madonna di Campiglio a partire dal giorno 07.06.2024 fino a revoca:

VIA VALLESINELLA:

- 1) Senso unico in direzione sud dall'intersezione con via Serafino Serafini all'intersezione con via Mandron:
- 2) corsia di destra riservata ai veicoli diretti verso la localita' Vallesinella;
- 3) corsia di sinistra riservata all'utenza diversa da quella di cui al punto n. 2.

VIA MANDRON:

- 1) Senso unico in direzione nord dall'intersezione con via Vallesinella al civico n. 19;
- 2) senso vietato dal civico n. 19 in direzione sud.

DISPONE

- Il Servizio Tecnico Comunale è incaricato di predisporre il piano di segnaletica con l'osservanza delle norme allo scopo previste dal D.L. vo nr. 285/92 e dal D.P.R. 495/92 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada".
- la Polizia Locale delle Giudicarie è incaricata di vigilare a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale e della pubblica incolumità ed è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti in deroga e/o ad integrazione della presente ordinanza, ove eccezionali esigenze di sicurezza della circolazione stradale, di tutela della pubblica sicurezza e di ordine pubblico lo richiedessero.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

AVVERTE

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.".

IL SINDACO Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- Al servizio tecnico comunale.
- Al Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie.
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. Madonna di Campiglio.
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Madonna di Campiglio.
- Al Parco naturale Adamello-Brenta.
- Alla APSS Direzione sanitaria
- A tutte le strutture ricettive e attività commerciali insediate in fraz. Palù di Madonna di Campiglio.

UTC/gc

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN) codice fiscale e partita IVA: 02402200220 tel. 0465/321133 - fax 0465/324457 E-mail: <u>info@comunetreville.tn.it</u> E-mail PEC: <u>comune@pec.comunetreville.tn.it</u>